
STATUTO



**FAMIGLIA
COOPERATIVA
PINZOLO**
dal 1895

Sede legale: Piazza Amanzio Collini 6 – 38086 - Pinzolo (TN)

Titolo I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	4
Art. 1 (Costituzione e denominazione).....	4
Art. 2 (Durata).....	4
Titolo II SCOPO – OGGETTO.....	4
Art. 3 (Scopo mutualistico).....	4
Art. 4 (Oggetto sociale).....	4
Titolo III SOCI COOPERATORI.....	5
Art. 5 (Soci operatori)	5
Art. 6 (Domanda d’ammissione)	5
Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)	6
Art. 8 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)	7
Art. 9 (Recesso del socio)	7
Art. 10 (Esclusione).....	7
Art. 11 (Morte del socio)	8
Art. 12 (Liquidazione)	8
Titolo IV SOCI SOVVENTORI.....	9
Art. 13 (Soci sovventori)	9
Art. 14 (Conferimento e azioni dei soci sovventori).....	9
Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori).....	9
Art. 16 (Deliberazione d’emissione)	9
Art. 17 (Recesso dei soci sovventori).....	10
Titolo V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	10
Art. 18 (Elementi costitutivi)	10
Art. 19 (Bilancio d’esercizio).....	11
Art. 20 (Ristorni)	11
Titolo VI ORGANI SOCIALI.....	12
Art. 21 (Organi sociali).....	12
Art. 22 (Assemblea)	12
Art. 23 (Convocazione)	12
Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi).....	13
Art. 25 (Intervento e voto in Assemblea)	13

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea).....	14
Art. 27 (Consiglio d'Amministrazione).....	15
Art. 28 (Integrazione del Consiglio d'Amministrazione).....	16
Art. 29 (Compiti degli amministratori)	16
Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni).....	17
Art. 31 (Comitato esecutivo)	18
Art. 32 (Rappresentanza).....	18
Art. 33 (Collegio Sindacale)	18
Art. 34 (Revisione legale dei conti).....	19
Titolo VII COLLEGIO ARBITRALE.....	19
Art. 35 (Controversie devolute al Collegio Arbitrale)	19
Art. 36 (Composizione del Collegio Arbitrale – regole procedurali)	19
Titolo VIII DISPOSIZIONI VARIE	20
Art. 37 (Scioglimento della Società e devoluzione del patrimonio)	20
Art. 38 (Adesione).....	21
Art. 39 (Direttore generale).....	21
Art. 40 (Disposizione finale)	21

Lo statuto di Famiglia Cooperativa Pinzolo si compone di 40 (quaranta) articoli, divisi in 8 (otto) titoli.

Per segnalare i commi che compongono i diversi articoli dello Statuto, si è utilizzata la norma tipografica del rientro.

Titolo I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Pinzolo la Società cooperativa denominata “Famiglia Cooperativa Pinzolo Società cooperativa”.

La Società esplica la propria attività nel comune di Pinzolo e potrà eventualmente estenderla ad altre zone, con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 2 (Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e ha per scopo quello di:

- a) fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
- b) salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici e tecnici;
- c) favorire la vendita dei prodotti della cooperazione agricola e di produzione e lavoro e dell'artigianato locale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) provvedere all'acquisto, preferibilmente presso o mediante enti cooperativi, di beni di consumo e merci di qualsiasi specie, all'eventuale loro produzione ed alla loro successiva vendita, anche attraverso canali di vendita on line;

- b) provvedere all'esercizio d'attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie mediante apposite iniziative;
- c) provvedere alla gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso;
- d) gestire esercizi commerciali di somministrazione quali, a titolo esemplificativo bar e panifici, ed esercizi commerciali per erogazioni di servizi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società, anche di capitali, o in imprese, enti od organismi che hanno scopi analoghi o affini o che svolgono attività utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci. La raccolta sarà disciplinata in conformità alle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio e da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Titolo III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che hanno rispettivamente la residenza, o la sede in Provincia di Trento, che intendono acquistare i beni o fruire dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Non possono essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti, che partecipano a società in effettiva concorrenza con la Cooperativa o che siano portatori di interessi in conflitto con la stessa.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ogni altro effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro soci.

Art. 6 (Domanda d'ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo e-mail;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

La domanda dovrà contenere l'espressa separata dichiarazione d'accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 36.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda d'ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'indirizzo e-mail e/o Pec;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea, e, se iscritti a Libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
- d) esaminare il Libro soci ed il Libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

I dipendenti della Società, anche se soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare la quota di capitale sottoscritta;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) rifornirsi preferibilmente presso la Società per l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa;
- d) comunicare alla Società eventuali variazioni dei dati contenuti nella domanda di ammissione entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio che intende recedere dalla Società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata alla Società, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale sia per i rapporti mutualistici, decorso il periodo di preavviso di cui al comma precedente.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi 2 (due) anni dall'ingresso del socio nella Società, salvi i casi di recesso per legge.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, fatto salvo l'eventuale trasferimento della residenza fuori Provincia che non configura causa di esclusione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento d'obbligazioni da esso assunte nei suoi confronti;
- c) che si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti d'eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società. In questi casi il provvedimento d'esclusione dovrà essere preceduto da intimazione al pagamento da parte della Società;
- d) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa;

- e) che per 3 (tre) anni consecutivi non utilizzi la propria tessera socio per fare acquisti presso i punti vendita della Cooperativa.

Le deliberazioni d'esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione d'esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 35 dello statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio del provvedimento di esclusione, all'indirizzo risultante da Libro soci.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, uno dei successori potrà essere ammesso in luogo del socio defunto, purché sia provvisto dei requisiti per l'ammissione e ne faccia domanda per iscritto al Consiglio d'Amministrazione entro 12 (dodici) mesi dal decesso, con consenso degli altri eredi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti, esclusi o gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata a norma dell' articolo 19, comma 3, lettera d) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore soci receduti, esclusi o gli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione ad una apposita riserva indisponibile.

Titolo IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 13 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 14 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile.

Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 16 (Deliberazione d'emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (un) voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 17 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni, a norma del precedente articolo.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1. dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo ed entro il limite massimo fissati dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;
 - 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- c) dalle riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

È fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale.

Art. 19 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale ristorno ai soci cooperatori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall'art. 2514 del Codice civile, del dividendo sulle quote dei soci cooperatori e sulle azioni dei soci sovventori;
- f) alla formazione d'altre riserve o fondi indivisibili.

Art. 20 (Ristorni)

Il Consiglio d'Amministrazione che redige il bilancio d'esercizio può proporre alla Assemblea di erogare il ristorno, qualora lo consenta il risultato dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede d'approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e la totalità dei soci, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 22 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare gli amministratori e il presidente;
- b) eleggere, nei casi previsti dalla legge, il presidente del Collegio Sindacale, i sindaci ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio annuale e decidere sulla destinazione degli utili o la copertura delle perdite e sull'eventuale erogazione dei ristorni;
- d) approvare i regolamenti societari e, con le maggioranze previste dall'art. 2521 ultimo comma del Codice civile, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica;
- e) stabilire la misura del compenso per i membri del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale, se nominato, e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato;
- f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro relativi poteri, nonché sulle altre materie indicate dalla legge.

Art. 23 (Convocazione)

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, ma comunque entro il territorio provinciale in luogo di facile accesso, almeno una volta l'anno entro il termine indicato all'art. 19.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio d'Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Cooperativa almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 25 (Intervento e voto in Assemblea)

Possono partecipare all'Assemblea e candidare alla carica di amministratore o presidente i soci iscritti nel Libro soci.

I soci hanno diritto di votare se sono iscritti in detto libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 16, comma 2.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

Il rappresentante deve appartenere alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore del rappresentato.

Le deleghe devono essere presentate al presidente dell'Assemblea e conservate agli atti.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

I soci, persone giuridiche, sono rappresentati in Assemblea dal loro Legale rappresentante, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

Le votazioni avvengono con voto palese e, di regola, mediante alzata di mano con prova e controprova. L'Assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa e a scrutinio segreto; nel caso in cui il numero di candidati sia pari al numero di amministratori o sindaci da eleggere, l'Assemblea potrà deliberare che le elezioni avvengano con voto palese.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà attivare l'utilizzo di strumenti elettronici per l'espressione del voto in Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare che l'Assemblea sia validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. In caso d'assenza di entrambi o quando la maggioranza dei soci lo richiede, l'Assemblea elegge fra i soci presenti chi deve presiederla.

L'Assemblea, per proposta del presidente, nomina il segretario, e gli scrutatori.

Le delibere d'ogni Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 27 (Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal presidente e da 6 (sei) consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione eleggerà nel proprio seno il vicepresidente.

I membri del Consiglio d'Amministrazione scadono per un terzo ogni singolo esercizio e scadono, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio; la designazione degli uscenti avverrà per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di mandato.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza di questi ultimi dovrà essere costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori e il presidente durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Al fine di garantire l'indipendenza degli esponenti aziendali sia sotto il profilo politico, sia sotto quello dei rapporti di natura economica intrattenuti direttamente o indirettamente con la Cooperativa è previsto il divieto di essere nominati amministratori e, se eletti, decadono per:

- a) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i 3 (tre) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- b) i coniugi, o parenti, o affini entro il secondo grado dei dipendenti della Società, assunti a tempo indeterminato;
- c) coloro che, in proprio o in qualità di socio di Società, sono stati parte di contenziosi giudiziali o stragiudiziali contro la Cooperativa negli ultimi 10 (dieci) anni;
- d) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri e assessori regionali e provinciali;
- e) i sindaci, i presidenti dei Consigli Comunali, i componenti delle Giunte Comunali, i presidenti e i componenti delle Giunte delle Comunità di Valle delle zone in cui la Cooperativa esplica la propria attività.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi per gli amministratori e i membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso per gli amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Il Consiglio d'Amministrazione può affidare ai propri componenti incarichi di prestazione d'opera o di consulenza, con delibera motivata, sentito il parere del Collegio Sindacale e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2391 del Codice civile.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio d'Amministrazione)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla rielezione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti d'ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo e resta in carica sino all'avvenuta sostituzione.

Art. 29 (Compiti degli amministratori)

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati per legge e per statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo, ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio d'Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Almeno ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in seduta di norma una volta al mese e comunque ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal presidente o da chi lo sostituisce o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione avviene mediante invito del presidente o di chi lo sostituisce, comunicata ai membri del Consiglio d'Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; tuttavia, in casi d'urgenza e necessità, è consentito al presidente di derogare al predetto termine.

L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s'intendono trattare.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti.

Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del Codice civile.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso, devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, prendere parte alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed eventualmente il segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Art. 31 (Comitato esecutivo)

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri scelti al proprio interno, determinando il contenuto, i limiti e le modalità d'esercizio della delega.

Il presidente e il vicepresidente ne fanno parte di diritto.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri il vicepresidente.

Il presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie d'atti.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

Art. 33 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea, che ne nomina il presidente.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del Codice civile.

Essi restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 34 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dall'Assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, oppure, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti.

Titolo VII

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 35 (Controversie devolute al Collegio Arbitrale)

Le controversie sono devolute alla cognizione d'arbitri rituali nominati con le modalità di cui al successivo art. 36 del presente statuto, ai sensi del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda d'adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda d'adesione.

L'accettazione della nomina alla carica d'amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 36 (Composizione del Collegio Arbitrale – regole procedurali)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) 1 (uno) per le controversie di valore inferiore ad euro 200.000 (duecentomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda d'arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) 3 (tre) per le altre controversie.

Gli arbitri sono nominati dal presidente della C.C.I.A.A. di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda d'arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37 (Scioglimento della Società e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi eventualmente maturati;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 38 (Adesione)

La Società può aderire alla Federazione Trentina della Cooperazione di Trento.

Art. 39 (Direttore generale)

Il direttore generale coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività commerciale e finanziaria ordinaria della Società nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio d'Amministrazione. È compito del direttore generale dare esecuzione alle delibere e alle indicazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito). Il direttore generale partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

Art. 40 (Disposizione finale)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di S.p.A. in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.